Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 aprile 1982**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1982.

Scioglimento del consiglio comunale di Alife.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Alife (Caserta) si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Infatti le sedute del 4 e 26 gennaio 1982 risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune, disponeva, con decreto n. 233/13/1 del 30 gennaio 1982, fatto notificare a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per il 15 e 17 febbraio u.s., risultavano, ancora una volta, infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Alife, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alife (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Ciro Ricciardi.

Roma, addì 22 marzo 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Alife (Caserta) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915 n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alife (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Ciro Ricciardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ROGNONI

(1910)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 3 aprile 1982.

Norme sulla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38, che, con l'art. 1, sostituisce l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959 così come modificato dalla legge 5 maggio 1976, n. 313;

Considerato che ai sensi dell'art. 10, comma undicesimo, del suindicato testo unico così come sostituito dalla legge n. 38/82, compete al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti stabilire con propri decreti le modalità di rilascio delle autorizzazioni e l'eventuale indennizzo dovuto, nonché le disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e di quelli di cui al primo comma del citato art. 10;

Considerato che, per la fissazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni e l'eventuale indennizzo dovuto, nonché per le disposizioni della circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e di quelli di cui al primo comma, n. 2), si è ritenuto opportuno istituire un'apposita commissione di studio, la quale presenterà al più presto le sue osservazioni;

Ritenuta, peraltro, l'assoluta urgenza di fissare — in attesa di tali conclusioni — norme provvisorie al fine di consentire la circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali in armonia con il disposto della ripetuta legge n. 38/82;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali saranno rilasciate dagli enti, di cui al quinto comma dell'art. 10 del testo unico n. 393/59, così come sostituito dalla legge n. 38/82 ciascuno per le proprie competenze, dietro presentazione di apposita domanda in carta legale, per ciascun veicolo, almeno dieci giorni prima della data in cui dovrà avvenire il trasporto.

Art. 2.

Nelle domande dovranno essere indicate:

a) natura del carico per i veicoli del secondo comma dell'art. 10 del testo unico citato;

b) le strade e/o i tronchi di strade interessate al transito;

c) le dimensioni e/o i pesi e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico e a vuoto, nonché le pressioni dei pneumatici qualora superino gli 8 kg/cm², del trasporto o del veicolo eccezionale;

d) il numero dei transiti o il periodo di tempo per cui si chiede l'autorizzazione.

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di circolazione.

Art. 3.

Le amministrazioni regionali prima del rilascio della autorizzazione di loro competenza sentiranno, se del caso, gli enti proprietari della rimanente rete viarie, ove non si sia proceduto a delega.

Art. 4.

Nel provvedimento di autorizzazione potranno essere stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione e, in particolare: eventuali percorsi da seguire o da evitare; limiti di velocità da rispettare; necessità o meno della scorta della polizia della strada; eventuali periodi temporali (orari o giornalieri) di non validità della autorizzazione; modalità inerenti la marcia, la sosta, e il ricovero del veicolo.

In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto — durante il transito — degli obblighi e limitazioni localmente imposti ed evidenziati dalla segnaletica apposta.

Art. 5.

Le autorizzazioni per più transiti non potranno avere validità superiore ai sessanta giorni.

La validità delle autorizzazioni richieste per determinati periodi di tempo non potrà superare i centottanta giorni.

Le autorizzazioni sopra indicate potranno essere rinnovate solo su domanda, che dovrà essere presentata almeno cinque giorni prima della scadenza.

E' in facoltà dell'amministrazione revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualsiasi momento, ove obiettive esigenze di sicurezza del traffico lo richiedano.

Art. 6.

Con successivo decreto saranno stabiliti gli importi degli eventuali indennizzi dovuti agli enti proprietari per la maggiore usura delle strade.

Nel frattempo gli enti proprietari sono autorizzati ad esigere all'atto del rilascio della autorizzazione l'eventuale indennizzo nella misura praticata fino alla entrata in vigore della legge n. 38/82.

Art. 7.

E' facoltà dell'ente proprietario esigere la costituzione di apposita polizza assicurativa o fidejussoria a garanzia degli eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle strade e relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale.

Art. 8.

Sono a carico del richiedente l'autorizzazione tutte le eventuali spese inerenti ai sopralluoghi, agli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e alle eventuali opere di rafforzamento necessarie.

Art. 9.

All'atto del ritiro della autorizzazione il richiedente dovrà esibire:

a) l'originale del documento di circolazione;

b) l'eventuale ricevuta di c/c dalla quale risulti il versamento dell'importo previsto come indennizzo a favore degli enti proprietari delle strade interessati ai transiti;

c) l'eventuale polizza assicurativa o fidejussoria a garanzia degli eventuali danni arrecati.

Art. 10.

Le autorizzazioni previste dal presente decreto saranno soggette a revoca, modifica o sospensione per effetto delle ulteriori norme che saranno emanate.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 3 aprile 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

(1912)

DECRETO 8 aprile 1982.

Norme sulla circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e di quelli di cui al primo comma, n. 2), dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il proprio decreto 3 aprile 1982, con il quale sono state stabilite norme provvisorie per la circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali;

Visto il comma undicesimo dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 — il quale dà facoltà al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dei trasporti, di stabilire con proprio decreto le disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e di quelli di cui al primo comma, n. 2);

Ritenuto pertanto necessario impartire specifiche disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e di quelli di cui al primo comma, n. 2), dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, così come modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38;

Considerato altresì che già l'art. 18 del regolamento di esecuzione del testo unico 15 giugno 1959, n. 393 — abrogato dall'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 313 — ammetteva la circolazione dei singoli veicoli per il trasporto dei carri ferroviari senza indennizzo e senza scorta della polizia della strada sino al peso lordo di 40 tonnellate;

Decreta:

Art. 1.

La circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e di quelli di cui al primo comma, n. 2), dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale avviene senza la scorta della polizia della strada e senza corresponsione di indennizzo sino ad un peso lordo del singolo veicolo non superiore a 40 tonnellate.

Art. 2.

Le autorizzazioni alla circolazione dei veicoli di cui al precedente art. 1 hanno validità annuale e sono soggette alle condizioni stabilite dall'art. 10 del decreto interministeriale 3 aprile 1982 fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 4 e di quello dell'ultimo comma dell'art. 5 del predetto decreto 3 aprile 1982.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 8 aprile 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

(1913)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 19 novembre 1981.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Papa Giovanni XXIII nel centenario della nascita.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1981, n. 643, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1981, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1533 del 10 novembre 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo da L. 200, commemorativo di Papa Giovanni XXIII nel centenario della nascita.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; tiratura: sei milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari; quadricromia.

La vignetta raffigura S.S. Giovanni XXIII in atto di benedire. Nella vignetta figurano la leggenda « GIOVANNI XXIII ANGELO RONCALLI 1881-1963 », la scritta « ITALIA » ed il valore « 200 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1982
Registro n. 9 *Poste, foglio n.* 158

(1914)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 23 febbraio 1982, n. **160**.

Autorizzazione al Comitato olimpico nazionale italiano, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 160. Decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 51.000.000, un appartamento di mq 330 sito in Gorizia, corso Italia, angolo via 24 Maggio n. 2, distinto come Ente 13, iscritto nel C.T.I. della P.T. 5874 di Gorizia p.c. 1399/1, iscritto al nuovo catasto di Gorizia alla partita 2250, di proprietà dei signori Bruno, Gianfranco e Mauro Bigot, come da atto preliminare di compravendita 3 settembre 1973, registrato a Gorizia in data 7 settembre 1973 al n. 7417, da adibire a sede di uffici del comitato provinciale di Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1982
Registro n. 4 *Turismo, foglio n.* 76

DECRETO 30 marzo 1982, n. **161**.

Trasferimento di un posto di tecnico laureato dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Milano alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Roma II.

N. 161. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, a decorrere dal 16 marzo 1982, il posto di tecnico laureato, già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981 all'istituto di archeologia e storia dell'arte greco-romana della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Milano, è trasferito all'istituto di ebraico e lingue semitiche comparate della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Roma II.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1982
Registro n. 53 *Istruzione, foglio n.* 347

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 720/82 della commissione, del 30 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 721/82 della commissione, del 30 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 722/82 della commissione, del 29 marzo 1982, che modifica i regolamenti di gara permanente (CEE) n. 2041/81, (CEE) n. 2042/81 e (CEE) n. 2235/81 per quanto riguarda taluni termini di presentazione delle offerte per l'esportazione di zucchero.

Regolamento (CEE) n. 723/82 della commissione, del 30 marzo 1982, recante modalità d'applicazione delle misure speciali previste per talune varietà di tabacco greggio dei raccolti 1981, 1982 e 1983.

Regolamento (CEE) n. 724/82 della commissione, del 30 marzo 1982, che istituisce un dazio antidumping provvisorio nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati, di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiori o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Cecoslovacchia e dell'Unione Sovietica, e che termina la procedura nei confronti delle importazioni dei medesimi prodotti, originari dell'Ungheria.

Regolamento (CEE) n. 725/82 della commissione, del 30 marzo 1982, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 726/82 della commissione, del 30 marzo 1982, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 603/82 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 727/82 della commissione, del 30 marzo 1982, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 728/82 della commissione, del 30 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 85 *del* 31 *marzo* 1982.

(81/C)

Regolamento (CEE) n. 729/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 730/72 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 731/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 732/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 733/82 della commissione, del 29 marzo 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 734/82 della commissione, del 29 marzo 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 735/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 736/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 737/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 738/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 739/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che modifica l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 740/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1982, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 741/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1982, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 742/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1982, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 743/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 744/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 745/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione per la trentatreesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 746/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la trentacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 747/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 748/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 749/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 750/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 751/82 della commissione, del 31 marzo 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1054/78 in seguito alla fissazione di nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per il franco belga, il franco lussemburghese, il marco tedesco ed il fiorino olandese.

Regolamento (CEE) n. 752/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 32/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari alla esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 753/82 della commissione, del 31 marzo 1982, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1757/81 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 754/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 755/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 756/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 757/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 758/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 759/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2042/81.

Regolamento (CEE) n. 760/82 della commissione, del 31 marzo 1982, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 761/82 del Consiglio, del 31 marzo 1982, che proroga la campagna lattiera 1981/1982.

Pubblicati nel n. L 86 *del* 1° *aprile* 1982.

(82/C)

Regolamento (CEE) n. 762/82 del Consiglio, del 31 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3814/81 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 763/82 del Consiglio, del 31 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3815/81 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 764/82 del Consiglio, del 31 marzo 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3035/80 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo.

Regolamento (CEE) n. 765/82 del Consiglio, del 31 marzo 1982, che stabilisce per il 1982 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese.

Regolamento (CEE) n. 766/82 del Consiglio, del 31 marzo 1982, che proroga la validità delle licenze di pesca rilasciate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 848/81.

Pubblicati nel n. L 87 *del* 1° *aprile* 1982.

(83/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Mercoledì 7 aprile 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Vernon Rudston Whitefoord Stewart, ambasciatore della Repubblica del Sud Africa, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 7 aprile 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. José Maria De La Jara, ambasciatore del Perù, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(1916)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione dell'intervento permanente nel mercato delle carni bovine durante la campagna di commercializzazione 1982-83.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303 che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo d'intervento nel mercato delle carni bovine previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144 concernente il finanziamento, degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68, e successive modificazioni, che nel quadro della organizzazione comune dei mercati delle carni bovine prevede, all'art. 6, paragrafo 1, l'intervento permanente da attuare durante la campagna di commercializzazione indipendentemente dall'andamento generale di mercato in aggiunta alle altre misure di intervento;

Visti i regolamenti (CEE) del 15 maggio 1973, n. 1302 e del 19 luglio 1973, n. 1896/73, e successive modifiche ed integrazioni, relativi alle norme generali ed alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel particolare settore;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, convertito, senza modificazioni, nella legge 1° agosto 1977, n. 499, recante norme procedurali per interventi di mercato da parte della A.I.M.A. nel settore delle carni;

Visto il regolamento n. 805/68 e successive modificazioni e integrazioni, che fissa al primo lunedì del mese di aprile 1982 l'inizio della campagna di commercializzazione 82/83 nel settore delle carni bovine;

Visti i regolamenti (CEE) del Consiglio e della commissione in corso di adozione che fissano i prezzi di acquisto per l'intervento nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1982-83;

Ritenuta la necessità di provvedere — in relazione al prossimo inizio della campagna di commercializzazione carni bovine 1982-83 — ad assicurare l'organizzazione dell'intervento per detta campagna, stabilendone le condizioni e modalità di attuazione;

Considerato che a tali fini — ricorrendo per l'A.I.M.A. la necessità di avvalersi, nell'espletamento dei suoi compiti di intervento, di assuntori del servizio per le operazioni di acquisto, conservazione e cessione dei prodotti — deve aversi particolare riguardo, nella scelta di essi, alle esigenze di amministrazione unitaria della gestione di intervento sul piano nazionale, derivanti dalle disposizioni, sia della regolamentazione comunitaria sulle funzioni e sulle responsabilità dell'organismo di intervento nella gestione medesima, sia della legislazione nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto per gli atti imponibili compiuti dall'A.I.M.A. direttamente od a mezzo di assuntori del servizio;

che, in relazione alle suesposte esigenze ed alle attuali strutture organizzative dell'A.I.M.A., nonché alle disposizioni del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, convertito senza modificazioni nella legge 1° agosto 1977 n. 499, si presenta opportuna, nel particolare settore delle carni bovine la scelta a trattativa privata di un unico assuntore, fra gli organismi riconosciuti, ad ampia base associativa, dei produttori del settore zootecnico, che sia in grado di impegnare tempestivamente e con criteri di uniformità operativa in tutte le zone del territorio nazionale di maggiore produzione di bovini le attrezzature occorrenti per lo espletamento delle operazioni di intervento;

che, nell'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma, che ha già svolto nelle precedenti campagne le funzioni di assuntore del servizio di intervento, ricorrono i requisiti di organismo riconosciuto associativo sul piano nazionale di associazioni provinciali di produttori nel settore zootecnico;

Nell'adunanza del 7 aprile 1982

Ha deliberato:

Per l'espletamento delle operazioni di intervento permanente nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1982-83 previste dalla regolamentazione della Comunità economica europea, l'A.I.M.A., si avvale per tutto il territorio nazionale, dell'Associazione italiana allevatori, con

sede in Roma, via Tomassetti, 9, quale assuntore del servizio alle condizioni contenute nella delibera A.I.M.A. 14 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 24 aprile 1981 e nel successivo contratto di affidamento del servizio medesimo.

L'assuntore opererà nei centri d'intervento già fissati per la campagna 1981-82 con l'esclusione o l'aggiunta di quelli che l'A.I.M.A. riterrà opportuni in relazione alle esigenze di assicurare le operazioni esecutive d'intervento e che verranno comunque indicate nel contratto di affidamento del servizio.

Ad integrazione di quanto presente all'art. 4 della richiamata delibera A.I.M.A. 14 aprile 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 24 aprile 1981, le carni offerte all'intervento devono essere munite di:

a) certificato di macellazione di cui all'art. 17 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298. Tale certificazione deve risultare per numero di pezzi, età e sesso, specifica per la parte consegnata all'intervento.

b) dichiarazione veterinaria dalla quale risulta che sulle carni di cui trattasi, sono state eseguite ricerche sugli estrogeni secondo campionature significative che hanno dato esito negativo.

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

(1931)

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato per i cereali e affidamento ad assuntori dei servizi relativi alle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1982-83.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 ottobre 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di organismo di intervento nel mercato comune dei cereali;

Visto il D.P.Az. n. 321 del 16 aprile 1971;

Visti i seguenti regolamenti della Comunità economica europea (CEE) sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali. n. 2727/75 del 29 ottobre 1975 e successivi regolamenti modificativi e integrativi nonché n. 2731/75, n. 2738/75 e n. 2739/75 del 29 ottobre 1975, n. 1403/69 del 18 luglio 1969, n. 376/70 del 27 febbraio 1970, e successive modificazioni;

Considerato che i regolamenti comunitari recanti disposizioni in merito alle modalità e condizioni per l'attuazione delle operazioni di intervento nel settore dei cereali nella campagna di commercializzazione 1982-83 sono in corso di emanazione da parte dei competenti organi comunitari e che tali regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri e che pertanto occorre solo provvedere ad una opportuna divulgazione;

Considerato che la campagna di commercializzazione 1982-83 inizia il 1° agosto 1982;

Ritenuta la necessità di provvedere ad assicurare dal 1° agosto 1982 i servizi di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1982-83 secondo le norme dei citati regolamenti della Comunità economica europea e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine occorre provvedere tempestivamente all'affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con cooperative, consorzi e loro organizzazioni ed altri operatori, ritenuti idonei a giudizio del Consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. e che dispongano di attrezzature idonee alla lunga conservazione dei prodotti;

Nell'adunanza del 7 aprile 1982

Ha deliberato:

1) Le modalità e condizioni per i conferimenti di cereali all'intervento previsti dalla regolamentazione comunitaria in corso di emanazione saranno riportate in apposito disciplinare emanato dall'A.I.M.A. e che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della campagna 1982-83;

2) Ai sensi dell'art. 10 della legge 13 maggio 1966, n. 303, l'A.I.M.A. intende affidare mediante trattativa privata il servizio di assuntore per il compimento delle operazioni esecutive di intervento per la campagna 1982-83 a cooperative, consorzi e loro organizzazioni e altri operatori ritenuti idonei dalla A.I.M.A., che dispongano di attrezzature idonee alla ricezione, conservazione e successiva cessione dei cereali conferiti all'intervento. L'affidamento dell'incarico avverrà nei limiti e alle condizioni contenute nell'atto disciplinare 27 giugno 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 luglio 1980 e nel successivo contratto di affidamento del servizio medesimo;

3) L'ammontare massimo dei compensi riconoscibili all'assuntore per le singole operazioni indicate all'art. 12 del sopra menzionato atto disciplinare è fissato nelle seguenti misure:

compenso per operazioni conservazione cereali (art. 12, primo comma) L. 165 per quintale e per mese di giacenza;

compenso per operazioni entrata in magazzino dei cereali (art. 12, secondo comma, 1ª parte) L. 325 per quintale di prodotto introdotto;

compenso per operazioni uscita da magazzino dei cereali (art. 12, secondo comma, 2ª parte) L. 415 per quintale di prodotto uscito;

compenso a titolo di costo del finanziamento per le somme anticipate per gli acquisti e variabile nel corso della campagna in funzione del tasso di sconto fissato dalla Banca d'Italia L. 28,3/q.le/giorno di grano duro acquistato a L. 20,2/q.le/giorno di grano tenero acquistato;

4) Gli operatori indicati al precedente punto 2) che intendono ottenere l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio devono presentare all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro n. 81 - Roma, entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, apposita domanda indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicate:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro o i centri di commercializzazione nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli già fissati dalla Comunità europea per la campagna 1982-83 nonché la specie e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare;

l'ubicazione, la capacità ricettiva di carico e scarico giornaliero dei singoli magazzini disponibili nel centro o nei centri di commercializzazione indicati. I magazzini di ciascun centro debbono avere una capacità complessiva non inferiore a tonnellate 2.000 e singola non inferiore a tonn. 1.000 distintamente per specie di cereale;

la percentuale del ribasso sull'ammontare dei compensi indicati al punto 3 della presente delibera.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della scadenza della presente delibera, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

indicazione del titolo di disponibilità dei magazzini. Per quelli non di proprietà del richiedente presentazione di dichiarazione di messa a disposizione da parte del proprietario;

impegno a ricevere in qualsiasi momento della campagna 1982-83 i quantitativi di cereali che dovessero essere offerti all'intervento in relazione alla capacità ricettiva messa a disposizione per ciascun magazzino, senza opporre alcuna eccezione di sorta a pena di rimborso delle spese di trasporto sostenute dai venditori per conferimenti di grano in magazzini diversi da quelli messi inizialmente a disposizione in ciascun centro d'intervento;

planimetria di ciascuno dei magazzini disponibili con allegata descrizione delle attrezzature specifiche esistenti e della loro capacità di introduzione e di uscita dei cereali;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente corrispondente al valore delle quantità di cereali che si è in grado di acquistare e conservare nei magazzini messi a dispo-

sizione. Tale dimostrazione, fornita attraverso presentazione di nulla osta bancario ad apertura di credito o altro documento bancario, fidejussorio o connesso con l'attività svolta in passato e rilevabile dal bilancio, dovrà tener conto del fatto che le somme anticipate per gli acquisti e il relativo compenso di prefinanziamento saranno rimborsate dall'A.I.M.A. sulla base di situazioni bimestrali;

5) Gli operatori riconosciuti assuntori e ai quali è stato affidato con contratto l'incarico di provvedere alle operazioni d'intervento per la campagna 1981-82, qualora chiedano l'attribuzione dell'incarico, ai sensi della presente delibera, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto, nonché, per i magazzini già riconosciuti idonei, la planimetria con allegata descrizione. Peraltro l'A.I.M.A. si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità e disponibilità dei magazzini messi a disposizione;

6) Ogni domanda presentata ai sensi della presente delibera non può essere ritirata o modificata e, qualora accolta dall'A.I.M.A., obbliga l'offerente all'accettazione dell'incarico di assuntore del servizio attraverso la stipula del successivo contratto alle condizioni specificate in domanda;

7) Subordinatamente alla prioritaria esigenza d'assicurare la piena funzionalità dei centri di intervento fissati dalla regolamentazione comunitaria, l'A.I.M.A. procederà alla valutazione delle offerte tenendo conto dell'economicità del costo del servizio, della idoneità dei magazzini e della loro disponibilità;

8) Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto nel quale saranno riportate in dettaglio le condizioni contenute nella presente delibera e nell'atto disciplinare già citato al punto 2 per l'espletamento del servizio stesso.

Roma, addì 7 aprile 1982

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

(1932)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Agnano
(Manifestazione 3 aprile 1982)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Napoli il 3 aprile 1982 ed esito del «Gran premio della Lotteria» svoltosi all'ippodromo di Agnano, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel «Gran premio della Lotteria» svoltosi il 3 aprile 1982 all'ippodromo di Agnano, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie AM n. 70840:
L. 500 milioni abbinato al cavallo Our Dream of Mite;

2) Biglietto serie AB n. 10459:
L. 250 milioni abbinato al cavallo Hetre Vert;

3) Biglietto serie M n. 84364:
L. 100 milioni abbinato al cavallo Gator Bowl.

B) Premi di seconda categoria di L. 30.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	C	n. 23302		12) Bigl. serie	AL	n. 12812
2) » »	D	» 36329		13) » »	AM	» 80141
3) » »	I	» 02741		14) » »	AN	» 33230
4) » »	R	» 30321		15) » »	AN	» 86681
5) » »	R	» 48384		16) » »	AQ	» 46782
6) » »	T	» 11616		17) » »	BB	» 94720
7) » »	V	» 13519		18) » »	BE	» 03018
8) » »	Z	» 56280		19) » »	BG	» 28992
9) » »	AA	» 05077		20) » »	BG	» 38187
10) » »	AE	» 45519		21) » »	BO	» 13311
11) » »	AG	» 99849				

C) Premi di terza categoria di L. 15.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A	n. 36991	4) Bigl. serie	D	n. 39059
2) » »	B	» 89802	5) » »	D	» 45504
3) » »	C	» 52415	6) » »	E	» 35387
7) Bigl. serie	I	n. 18510	24) Bigl. serie	AP	n. 23434
8) » »	L	» 24300	25) » »	AP	» 35682
9) » »	L	» 29669	26) » »	AS	» 20834
10) » »	O	» 68743	27) » »	AS	» 63417
11) » »	O	» 84601	28) » »	AT	» 89169
12) » »	P	» 54017	29) » »	AU	» 59859
13) » »	R	» 05853	30) » »	AU	» 99404
14) » »	S	» 88868	31) » »	BA	» 03945
15) » »	U	» 20778	32) » »	BC	» 97782
16) » »	AC	» 28259	33) » »	BE	» 46132
17) » »	AC	» 87255	34) » »	BG	» 13204
18) » »	AD	» 03633	35) » »	BM	» 52689
19) » »	AF	» 32924	36) » »	BM	» 79630
20) » »	AG	» 35163	37) » »	BN	» 70609
21) » »	AL	» 64327	38) » »	BN	» 85133
22) » »	AN	» 24944	39) » »	BP	» 66423
23) » »	AN	» 33388	40) » »	BP	» 78371

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie AM n. 70840 L. 4.000.000;
2) Biglietto serie AB n. 10459 L. 2.000.000;
3) Biglietto serie M n. 84364 L. 1.000.000.

Ai venditori dei 21 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 40 biglietti vincenti premi di terza categoria L. 250.000 ciascuno.

(1930)

MINISTERO DEL TESORO

Decima ed ultima estrazione per l'ammortamento di speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1982

Si rende noto che il giorno 30 aprile 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle quattordici serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50% 1972/1982, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 30 novembre 1971.

Il successivo giorno 3 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla decima ed ultima estrazione di quattordici serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1982.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1949)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 911 mod. 25/A D.P. — Data: 12 maggio 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Langione Mara nata a Roma il 14 settembre 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 150.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1534)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Corso dei cambi del 13 aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1328,550	1328,550	1328,70	1328,550	1328,50	—	1328,450	1328,500	1328,500	1328,55
Dollaro canadese . .	1081,100	1081,100	1081 —	1081,100	1080 —	—	1081,100	1081,100	1081,100	1081,10
Marco germanico . .	549,540	549,540	549,75	549,540	549,35	—	549,450	549,540	549,540	549,55
Fiorino olandese	495,860	495,860	496 —	495,860	495,60	—	495,850	495,860	495,860	495,85
Franco belga . . .	29,131	29,131	29,17	29,131	29,10	—	29,144	29,131	29,131	29,15
Franco francese . .	211,190	211,190	210,80	211,190	211 —	—	211,260	211,190	211,190	211,20
Lira sterlina	2342,300	2342,300	2339 —	2342,300	2339 —	—	2342,250	2342,300	2342,300	2342,30
Lira irlandese . .	1907,500	1907,500	1902 —	1907,500	190,400	—	1908 —	1907,500	1907,500	—
Corona danese . . .	161,790	161,790	161,60	161,790	161,51	—	161,900	161,790	161,790	161,80
Corona norvegese .	217,620	217,620	217,50	217,620	217,20	—	217,660	217,620	217,620	217,60
Corona svedese	223,500	223,500	223,50	223,500	223 —	—	223,550	223,500	223,500	223,50
Franco svizzero . .	673,100	673,100	671,25	673,100	670,90	—	672,880	673,100	673,100	673,20
Scellino austriaco .	78,300	78,300	78,33	78,300	78,30	—	78,100	78,300	78,300	78,30
Escudo portoghese	18,400	18,400	18,50	18,400	18,30	—	19 —	18,400	18,400	18,40
Peseta spagnola . . .	12,449	12,449	12,47	12,449	12,40	—	12,420	12,449	12,449	12,45
Yen giapponese . . .	5,377	5,377	5,38	5,377	5,35	—	5,375	5,377	5,377	5,37
E.C.U.	1316,320	1316,320	—	1316,320	—	—	1316,320	1316,320	1316,320	—

Media dei titoli del 13 aprile 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,175
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,075
» 5,50 % » » 1968-83	92,025
» 5,50 % » » 1969-84	84,525
» 6 % » » 1970-85	79,400
» 6 % » » 1971-86	76,550
» 6 % » » 1972-87	78,400
» 9 % » » 1975-90	76,100
» 9 % » » 1976-91	69,775
» 10 % » » 1977-92	76,900
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,10
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,350
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,750
» » » » 1- 5-1980/82	99,775
» » » » 1- 6-1980/82	99,750
» » » » 1- 7-1979/82	99,850
» » » » 1- 7-1980/82	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,800
» » » » 1-10-1979/82	99,900
» » » » 1-10-1980/82	99,825
» » » » 1-12-1980/82	99,825
» » » » 1- 1-1980/83	99,800
» » » » 1-10-1980/83	99,800
» » » » 1- 9-1981/83	99,750
» » » » 1-10-1981/83	99,750
» » » » 1- 3-1981/84	99,625
» » » » 1- 4-1981/84	99,775
» » » » 1- 6-1981/84	99,225
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,325
» » » 18 % 1- 7-1983	99,775
» » » 12 % 1-10-1983	90,600
» » » 12 % 1- 1-1984	89,150
» » » 12 % 1- 4-1984	87,725
» » » 12 % 1-10-1984	86,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 aprile 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1328,500
Dollaro canadese	1081,100
Marco germanico	549,495
Fiorino olandese	495,855
Franco belga	29,137
Franco francese	211,225
Lira sterlina	2342,275
Lira irlandese	1907,750
Corona danese	161,845
Corona norvegese	217,640
Corona svedese	223,525
Franco svizzero	672,990
Scellino austriaco	78,200
Escudo portoghese	18,700
Peseta spagnola	12,434
Yen giapponese	5,376
E.C.U.	1316,320

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di quarta clinica chirurgica . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di quarta clinica chirurgica dell'Università di Roma - Policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(1938)

Concorso ad un posto di tecnico uffici tecnici presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di tecnico ufficio tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici presso l'Università degli studi di Trieste.

Titolo di studio richiesto: diplomi di abilitazione rilasciati da istituti tecnici industriali per l'edilizia e per geometri.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(1905)

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo addetto alla prima divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo addetto alla prima divisione di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(271/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 12, IN CANTÙ

Concorso ad un posto di aiuto orto-traumatologo presso il presidio ospedaliero di Cantù

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto orto-traumatologo presso il presidio ospedaliero di Cantù.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazoini rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cantù (Como).

(272/S)

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso le unità sanitarie locali n. 1 e n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 1, in Venafro:

un posto di aiuto ortopedico;
un posto di assistente medico.

Unità sanitaria locale n. 7, in Termoli:

un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità del Molise in Campobasso.

(273/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 101 del 14 aprile 1982 è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 1: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di terapista della riabilitazione.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1981, n. **60**.

Adeguamento degli stanziamenti relativi alle leggi regionali n. 37/1979, n. 38/1979, n. 82/1979 e n. 49/1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 27 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1981 gli stanziamenti a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi regionali numero 37/1979, n. 38/1979 - art. 1, lettera *a*), n. 82/1979 - articoli 20 e 44, n. 49/1980 sono aumentati complessivamente di lire 950.000.000.

Art. 2.

Alla copertura dei maggiori oneri di cui al precedente art. 1, si fa fronte mediante la riduzione di L. 950.000.000 dal cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (Partita: interventi per l'incremento delle attività culturali) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 3.

Al bilancio di previsione 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:		
Cap. 196219740 . .	950.000.000	950.000.000
In aumento:		
Cap. 054005196. — Contributi a enti locali, istituzioni e associazioni per il settore musicale (art. 3, legge regionale n. 37/1979) .	100.000.000	100.000.000
Cap. 054005198. — Contributi a enti locali, istituzioni e associazioni per il settore teatrale (art. 7, legge regionale n. 37/1979) . . .	100.000.000	100.000.000
Cap. 054005199. — Contributi a enti locali, istituzioni e associazioni per il settore cinematografico (art. 9, legge regionale n. 37/1979)	50.000.000	50.000.000
Cap. 054005191. — Contributi a enti e associazioni per lo svolgimento di attività culturali (art. 1, lettera *a*, legge regionale n. 38/1979)	100.000.000	100.000.000
Cap. 051205050. — Contributi per il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, dei centri di lettura e degli archivi storici affidati agli enti locali (legge regionale n. 82/1979)	100.000.000	100.000.000
Cap. 051205055. — Contributi per il funzionamento e lo sviluppo dei musei di enti locali o di interesse locale (legge regionale n. 82/1979) . .	200.000.000	200.000.000
Cap. 054005193. — Spese per corsi di orientamento musicale promossi da enti locali e associazioni musicali (legge regionale n. 49/1980) . . .	300.000.000	300.000.000
	950.000.000	950.000.000

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1981 i termini di cui agli articoli 19 e 45 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 82, sono prorogati al quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 novembre 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1981, n. **61**.

Rifinanziamento della legge regionale 2 settembre 1977, n. 50, concernente: « Disciplina dell'attività editoriale realizzata dalla giunta regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 27 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 2 settembre 1977, n. 50, concernente « Disciplina dell'attività editoriale realizzata dalla giunta regionale », modificata, integrata e rifinanziata con legge regionale 13 settembre 1978, n. 50, è ulteriormente rifinanziata, per l'anno 1981, con la somma di L. 150.000000, mediante riduzione di pari importo del « Fondo globale spese correnti normali », iscritto nel bilancio 1981.

Art. 2.

Per i successivi esercizi finanziari il limite di spesa per l'attività editoriale della giunta regionale sarà fissato con la legge di bilancio.

Art. 3.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:		
Cap. 196219740. — Fondo globale spese correnti normali, partita. (Aumento dotazione per attività editoriale della giunta regionale) . .	150.000.000	150.000.000
In aumento:		
Cap. 192019240. — Spese per attività editoriali della giunta regionale (legge regionale 2 settembre 1977, n. 50, e legge regionale 13 settembre 1978, n. 50)	150.000.000	150.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 novembre 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1981, n. **62.**

Rifinanziamento della legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9, concernente: « Fondo di intervento a sostegno della cooperazione agricola zootecnica e lattiero-casearia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 27 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di intervento a sostegno della cooperazione agricola di cui alla legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9, è integrato con uno stanziamento straordinario di lire 25 miliardi.

Art. 2.

Il regolamento previsto all'art. 2 della legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9, verrà adeguato in relazione alle finalità che si intendono raggiungere con la presente legge.

Art. 3.

L'onere di cui all'art. 1 farà carico per lire 5 miliardi al bilancio per l'esercizio 1981 e per lire 20 miliardi al bilancio per l'esercizio 1982.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 031003015, Interessi attivi su fondo di cassa regionale	5.000.000.000	5.000.000.000

SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 011201310. — Concorso per attuazione piani di ristrutturazione economica e associativa a favore di organismi cooperativi agricoli, in stato di crisi, che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione ecc. di prodotti agricoli e zootecnici	5.000.000.000	5.000.000.000

Alla copertura dell'onere di spesa di lire 20 miliardi per l'esercizio 1982 si provvede:

per lire 5 miliardi mediante utilizzazione della categoria VI del titolo XIX del bilancio pluriennale 1981-1983;

per lire 15 miliardi mediante la contrazione di un mutuo con idoneo credito.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al precedente comma con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni di tasso e comunque non superiori al 20 per cento annuale per venti anni.

A copertura del relativo onere di ammortamento a decorrere dall'esercizio 1983, si provvede mediante utilizzazione della categoria IV del titolo XIX del bilancio pluriennale 1981-1983.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 novembre 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1981, n. **63.**

Interventi per lo sviluppo delle imprese artigiane in aree attrezzate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 27 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività artigiane e di perseguire un maggior equilibrio delle localizzazioni produttive nel territorio, la Regione concede contributi per la realizzazione di aree destinate a insediamenti produttivi per le imprese artigiane alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2.
Iniziative ammissibili e contributi

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi a titolo di concorso nella spesa per l'acquisizione della superficie compresa nel perimetro di uno strumento urbanistico attuativo vigente per la realizzazione di insediamenti produttivi artigianali nonché per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste nel piano stesso.

Nella concessione dei contributi è data priorità, nell'ordine, alle seguenti iniziative:

1) iniziative ricadenti nelle aree marginali;

2) iniziative ricadenti nelle aree di transizione.

Nell'ambito delle aree predette e dell'area centrale sono prioritariamente ammesse le iniziative di carattere intercomunale.

Il contributo regionale è concesso nella misura massima del 30 per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile. Esso, in ogni caso, non può eccedere i seguenti importi:

L. 120.000.000 per la realizzazione di un'area artigianale su almeno 30.000 mq di superficie territoriale;

L. 170.000.000 per la realizzazione di un'area artigianale su almeno 40.000 mq di superficie territoriale;

L. 220.000.000 per la realizzazione di un'area artigianale su almeno 50.000 mq di superficie territoriale;

L. 300.000.000 per la realizzazione di un'area artigianale su almeno 70.000 mq di superficie territoriale.

Per le iniziative in aree definite di transizione e marginali dal programma regionale di sviluppo — approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11 — il contributo può essere concesso rispettivamente nel limite del 40 per cento e nel limite del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e nelle medesime aree, i limiti di superficie territoriale di cui al precedente comma sono ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento, fermi restando gli importi massimali di contributo.

Nel caso di aree per insediamenti produttivi misti, i criteri di determinazione della misura del contributo regionale, di cui al terzo e quarto comma, sono riferiti alla superficie territoriale e alla spesa complessiva afferenti alla realizzazione di lotti destinati a insediamenti di imprese artigiane.

Qualora la stessa iniziativa benefici di analogo contributo a carico di enti pubblici o pubbliche amministrazioni, l'agevolazione regionale è cumulabile fino a concorrenza dei limiti massimali stabiliti dal presente articolo.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

Il contributo di cui alla presente legge può essere richiesto dai comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane e dai consorzi tra imprese artigiane ai quali possono partecipare altre piccole imprese operanti in settori diversi dall'artigianato purché in via marginale e nel limite di un terzo di tutte le imprese associate.

Le domande dovranno essere presentate al presidente della giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno corredate, in ogni caso, dalla seguente documentazione:

a) estratto dello strumento urbanistico attuativo vigente consistente in una planimetria della lottizzazione su mappa catastale in scala non inferiore a 1:2000 nonché il preventivo di massima delle spese per l'acquisizione della superficie territoriale e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

b) dichiarazione del sindaco attestante la regolare progettazione delle opere di urbanizzazione primaria, la congruità delle spese preventivate nonché l'ammissibilità a contributo.

Gli organismi associativi privati dovranno allegare alla domanda anche copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale ovvero del contratto consortile nonché un elenco delle imprese associate, specificante l'attività esercitata e la natura artigianale, industriale o commerciale, convalidato dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 4.

Concessione e liquidazione dei contributi

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera la concessione del contributo a favore dei soggetti interessati e lo accredita su appositi conti vincolati al comune in cui l'iniziativa viene realizzata o ricade prevalentemente.

Il comune provvede all'erogazione del contributo per stati di avanzamento dell'iniziativa e alla liquidazione dell'ultima quota di contributo, pari almeno al 10 per cento dello stesso, dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere.

Gli interessi maturati sugli accantonamenti di cui al primo comma sono a credito della Regione.

Il contributo concesso a comuni, loro consorzi e associazioni e comunità montane deve essere scomputato dal prezzo di cessione delle aree alle imprese artigiane assegnatarie dei singoli lotti previa ripartizione per millesimi di superficie.

Quando il piano attuativo di iniziativa pubblica è affidato per l'esecuzione delle opere a imprese consorziate interessate agli insediamenti, il contributo di cui al precedente comma può essere devoluto a detti organismi che lo ripartiscono a favore dei soci artigiani per millesimi di superficie assegnata. Il medesimo criterio di ripartizione a favore delle imprese artigiane dovrà essere osservato nel caso di beneficio diretto del contributo da parte dei consorzi cui aderiscono imprese appartenenti a settori diversi.

Il comune deve informare la giunta regionale sull'andamento delle iniziative e su eventuali ritardi o difficoltà che venissero a determinarsi. In ogni caso esso deve trasmettere alla giunta regionale ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento con particolare riferimento all'utilizzo del contributo regionale.

La giunta regionale può revocare, sentito il sindaco, il contributo concesso in caso di mancata attuazione o di modificazione dell'iniziativa finanziata e qualora non siano stati effettuati pagamenti per un periodo superiore a un anno.

Art. 5.

Norme finali e transitorie

Sono abrogate le leggi regionali 9 giugno 1975, n. 77, 12 marzo 1976, n. 11, 13 settembre 1978, n. 55, 13 aprile 1979, n. 25 e 21 dicembre 1979, n. 107.

Sono fatte salve le ammissioni alle provvidenze regionali operate ai sensi delle leggi regionali indicate al primo comma, anche se le superfici territoriali delle aree risultassero inferiori al limite minimo previsto dall'art. 2, qualora gli enti od organismi associativi interessati siano in possesso di strumento urbanistico attuativo approvato alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ammontare del finanziamento o contributo concesso ai sensi delle leggi regionali abrogate, qualora non sia stato interamente erogato e le opere di urbanizzazione primaria non siano state completamente eseguite, è rideterminato d'ufficio e liquidato con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli precedenti.

Le somme già erogate e non ancora rimborsate ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 77, qualora le opere di urbanizzazione primaria siano state ultimate o qualora sia avvenuta l'assegnazione dei lotti, saranno devolute dagli enti beneficiari a favore di iniziative miranti allo sviluppo delle attività artigiane locali con priorità, ove possibile, per nuovi insediamenti in aree attrezzate.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai fini della ripartizione dello stanziamento previsto dalla legge regionale 21 dicembre 1979, n. 107, qualora il relativo procedimento amministrativo non sia concluso alla data della sua entrata in vigore.

In sede di prima applicazione, le domande di cui all'art. 3 dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 10 miliardi per l'esercizio 1981, si fa fronte:

per lire 7 miliardi e 400 milioni mediante utilizzo dello stanziamento di pari importo del cap. 022002060 « Provvidenze per favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese artigiane in aree attrezzate »;

per lire 500 milioni mediante utilizzo per pari importo del cap. 022002066 « Contributi a società cooperative tra imprese artigiane per la realizzazione di aree artigianali attrezzate (legge regionale 13 settembre 1978, n. 55) »;

per lire 2 miliardi e 98 milioni con ricorso al fondo globale per le spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo cap. 196219760, partita « Interventi nel settore dell'artigianato » del bilancio di previsione 1981.

La determinazione degli oneri per gli esercizi successivi sarà fatta con la legge del bilancio.

Art. 7.

Variazione di bilancio

Allo stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 022002060	7.402.000.000	7.400.000.000
Cap. 022002066	500.000.000	500.000.000
Cap. 196219760	2.098.000.000	2.098.000.000
Totale in diminuzione . . .	10.000.000.000	9.998.000.000
In aumento:		
Cap. 022002068. — Provvidenze regionali per la realizzazione di aree destinate a insediamenti produttivi per le imprese artigiane (capitolo di nuova istituzione)	10.000.000.000	9.998.000.000

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 novembre 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1981, n. **64**.

Modificazione della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69: « Norme per l'attuazione nella regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura », della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88: « Legge generale per gli interventi nel settore primario » nonché della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85: « Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 27 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le misure del concorso nel pagamento degli interessi di cui agli articoli 11, sesto comma, e 21, terzo comma, della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, quelle previste dall'art. 65, quinto e sesto comma, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, nonché quelle previste dall'art. 5, quinto comma, della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85, sono periodicamente stabilite dalla giunta regionale con apposita deliberazione, che viene comunicata al consiglio regionale, tenuto conto del tasso di riferimento determinato dallo Stato.

Rimane fissato che il tasso a carico dei beneficiari non potrà essere inferiore a quanto già previsto con le leggi regionali 22 dicembre 1978, n. 69, 31 ottobre 1980, n. 88, 5 dicembre 1979, n. 85 e che il medesimo dovrà essere più favorevole di due punti per gli interventi creditizi effettuati ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 novembre 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1981, n. **65**.

Inquadramento negli organici comunali del personale proveniente dagli enti comunali di assistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 27 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale dei soppressi ECA, in servizio alla data del 18 marzo 1978 o successivamente assunto nel rispetto della legge regionale 14 marzo 1978, n. 15, già trasferito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 26, il cui secondo comma è stato sostituito con legge regionale 21 luglio 1978, n. 34, è inquadrato nei ruoli organici dei rispettivi comuni con effetto dalla data di trasferimento.

Art. 2.

Il personale viene inquadrato nell'organico comunale nel livello retributivo funzionale corrispondente a quello risultante da provvedimenti formalmente adottati dall'ente di provenienza ed esecutivi ai sensi di legge.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I — Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale ... L. 72.000
semestrale ... L. 40.000

II — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale ... L. 100.000
semestrale ... L. 55.000

III — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale ... L. 96.000
semestrale ... L. 53.000

IV — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale ... L. 85.000
semestrale ... L. 47.000

V — Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale ... L. 165.000
semestrale ... L. 92.000

VI — Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* ... L. 30.000

VII — Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali ... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 65.000
Abbonamento semestrale ... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Qualora nell'ordinamento comunale il contenuto professionale di singole qualifiche non si riscontri o sia inserito in livelli retributivi diversi da quelli in cui lo stesso contenuto è inserito presso l'ente di provenienza, l'individuazione del livello retributivo funzionale, ai fini dell'inquadramento, avviene sulla base di apposita tabella di corrispondenza determinata dal consiglio comunale, che deve tener conto della collocazione dello stesso o di analogo contenuto professionale nel proprio ordinamento.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è inquadrato sulla base della posizione giuridica quale risulta dal relativo provvedimento di assunzione.

Art. 3.

Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'ente di provenienza, agli effetti della progressione orizzontale della retribuzione, viene valutato con le stesse modalità già applicate da ciascun consiglio comunale ai propri dipendenti, nel rispetto del contratto di lavoro per i dipendenti comunali.

Art. 4.

Al personale inquadrato a norma degli articoli precedenti che goda, alla data di scioglimento dell'ente di provenienza, di un livello retributivo funzionale superiore a quello attribuibile, nell'organico comunale, in applicazione dei precedenti articoli, viene riconosciuto un numero di classi o di aumenti periodici di stipendio tale da garantire un trattamento economico non inferiore a quello in godimento al 30 giugno 1978.

Art. 5.

Il consiglio comunale, in applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, apporta le necessarie variazioni alla pianta organica del personale e provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'inquadramento del personale trasferito dall'ECA.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 novembre 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1981, n. 66.

Norme per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione della Società per azioni « Val Fiorentina ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 27 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione, gravate del sovrapprezzo di lire 2.500 cadauna, fino alla concorrenza di 250 milioni di valore nominale della S.p.a. « Val Fiorentina », con sede sociale in Selva di Cadore (Belluno), avente per oggetto sociale la valorizzazione turistico-ricettiva della Val Fiorentina e Monte Fertazza.

Art. 2.

La spesa derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 è fissata in lire 375 milioni, alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 196119720 « Fondo di riserva per spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 196119720	375.000.000	375.000.000

In aumento:

Cap. 021002016 (sottoscrizione aumento capitale società regionali)	375.000.000	375.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 novembre 1981

BERNINI

(1323)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821040)